

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA (ex artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. n. 502/92 come modificato e integrato dal D.Lgs. 229/99) "Il percorso assistenziale integrato nei pazienti con grave cerebrolesione acquisita (traumatica e non traumatica) fase acuta e post-acuta"

tra

la Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379), rappresentata da, Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri della Direzione Generale alla Sanità e Politiche Sociali, domiciliato per la carica in Bologna, V.le A. Moro, 21,

e

..... (C.F.),
rappresentata da,
domiciliato per la carica in,
(di seguito denominata Unità Operativa)

in attuazione a quanto stabilito nella convenzione n. 11 del 23.2.2006 tra il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna, relativa al progetto di ricerca ex artt. 12 e 12 bis del D. Lgs. n. 502/92 come modificato e integrato dal D. Lgs. 229/99 "Il percorso assistenziale integrato nei pazienti con grave cerebrolesione acquisita (traumatica e non traumatica) fase acuta e post-acuta" di cui alle deliberazioni di Giunta n. 202/06 e n.,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - Oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna e l'Unità Operativa collaborano alla realizzazione del progetto di ricerca dal titolo "Il percorso assistenziale integrato nei pazienti con grave cerebrolesione acquisita (traumatica e non traumatica) fase acuta e post-acuta".

2. La collaborazione, come attività, tempi, output previsti e finanziamento con risorse proprie, è indicata in dettaglio nel piano esecutivo del progetto, intestato all'unità operativa, conservato agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri - Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.

3. L'Unità Operativa, nel condividere il programma generale, si impegna al raggiungimento dell'obiettivo finale della ricerca, realizzando, nei tempi e nei modi stabiliti

dal progetto, le attività previste come unità operativa e contribuendo con risorse proprie al finanziamento del progetto medesimo per l'importo pari alla differenza tra il costo complessivo del progetto per ogni unità operativa e la quota di finanziamento statale attribuito all'unità operativa stessa.

ART. 2 - Durata della convenzione e sua risoluzione

1. La presente convenzione ha validità dalla data di avvio del progetto in argomento e resterà in vigore per tutta la durata della convenzione stipulata tra il Ministero della Salute ed il Capofila, compreso l'eventuale periodo di proroga di 12 mesi concesso dallo stesso Ministero per la conduzione del progetto.

2. Le parti si riservano di risolvere la convenzione qualora insorgessero non prevedibili ed obiettive difficoltà. In tal caso, la Regione Emilia-Romagna corrisponderà all'Unità Operativa il finanziamento per l'attività effettivamente svolta, previa valutazione del Ministero della Salute su proposta del Direttore Generale alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna. Nel caso di inadempimenti, ogni parte contraente può risolvere la presente convenzione conformemente alle disposizioni del codice civile.

ART. 3 - Pagamento

1. La Regione Emilia-Romagna, in relazione alla collaborazione oggetto della presente convenzione, si impegna a corrispondere all'Unità Operativa la somma di €, quale quota del finanziamento statale di sua spettanza a titolo di rimborso spese.

2. La somma di cui al precedente comma sarà erogata, su apposita richiesta dell'Unità Operativa e subordinatamente all'effettivo introito del finanziamento statale nelle casse regionali, secondo quanto di seguito riportato:

- prima rata anticipata (pari al 60% del finanziamento totale) ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione;
- rata successiva (pari al 30% del finanziamento totale) in corso d'opera, alla scadenza del 1° anno di attività, previa presentazione al Responsabile amministrativo della ricerca, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza dell'anno, di relazione esaustiva sullo stato di attuazione complessivo della ricerca e di rendicontazione analitica delle spese sostenute, che

dovrà riguardare almeno il 60% dell'intero importo finanziato dal Ministero della Salute, in conformità con le schede finanziarie inoltrate al Ministero stesso, a firma del Responsabile scientifico dell'unità operativa;

- saldo (pari al 10% del finanziamento totale) alla conclusione del progetto previa presentazione, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine della ricerca, al Responsabile amministrativo, della relazione conclusiva sui risultati raggiunti, accompagnata da dettagliate e separate esposizioni delle spese sostenute a valere sui finanziamenti indicati nelle schede finanziarie inoltrate al Ministero della Salute (finanziamento ministeriale, co-finanziamento, risorse proprie), allegando tutta la relativa documentazione amministrativa.

3. L'eventuale mancato o ritardato invio al Responsabile amministrativo della ricerca della prima relazione annuale, e/o di quella finale comporterà ripercussioni negative sull'erogazione dei relativi fondi, in relazione alle corrispondenti determinazioni che saranno assunte al riguardo dal Ministero della Salute.

4. In ogni caso la sospensione, la revoca o il ritardo dell'erogazione dei finanziamenti ministeriali determinerà, correlativamente all'esonero, temporaneo o definitivo, del Capofila dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti per l'Unità Operativa.

ART. 4 - Utilizzazione dei risultati e proprietà

1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto in oggetto è attribuita al Ministero della Salute e alla Regione Emilia-Romagna, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta al Ministero della Salute e alla Regione Emilia-Romagna.

2. Qualsiasi documento o prodotto inerente il progetto deve contenere l'indicazione della partecipazione di:

Ministero della Salute

Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali - Servizio Presidi Ospedalieri

Agenzia Sanitaria Regionale Regione Emilia-Romagna - Area Governo Clinico e Area Accreditamento e Qualità

Regione Lazio - Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica

Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali - ASSR - di Roma
Agenzia Regionale della Sanità - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia - AReS
Regione Toscana, Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà - Settore Assistenza Sanitaria
Regione Marche - Servizio Salute
Regione Umbria, Direzione Sanità e Servizi Sociali
Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione I.R.C.C.S. (U.O. di Telese Terme BN)
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Provincia Autonoma di Trento
Università "G. d'Annunzio" Neurofisiopatologia del Sistema Motorio, Dipartimento di Scienze del Movimento Umano. Chieti (Pescara)
Azienda Ospedaliera San Carlo - Potenza
Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità
I.R.C.C.S. Centro Neurolesi "Bonino Pulejo"
Istituto Don Calabria - Ospedale "S. Cuore" - Negrar (VR)
Regione Piemonte Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Programmazione Socio-Sanitaria di concerto con l'Assessore al Welfare - Direzione "Sanità"
Istituto S. Anna di Ezio Pugliese S.r.l.
Azienda Sanitaria Locale n. 1 Sassari.

3. I beni strumentali acquistati per l'esecuzione del progetto al termine della ricerca saranno destinati in proprietà al Ministero della Salute, salvo diverse espresse disposizioni al riguardo adottate dal Ministero medesimo con apposito atto.

ART. 5 - Natura del finanziamento

1. Le parti contraenti prendono atto che, ai sensi delle risoluzioni del Ministero delle Finanze n. 550412 del 5/7/89 e n. 430091 del 1/3/90, i trasferimenti di fondi dal Capofila alla Unità Operativa firmataria della presente convenzione, avendo natura contributiva, avverranno in regime di esclusione dall'IVA quando si tratti di soggetti che svolgono istituzionalmente attività di ricerca.

ART. 6- Spese di registrazione

1. La presente convenzione è redatta in n. 2 originali. E' soggetta a registrazione, a cura e spese del richiedente, in caso d'uso.

Art. 7 - Norma di rinvio

1. Si fa rinvio, per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, alle disposizioni contenute nella convenzione tra il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna n. 11 del 23.2.2006.

Bologna, lì

Per la Regione Emilia-Romagna

Per l'Unità Operativa
